

Deliberazione Giunta Regionale 29.4.1985 N. 4432
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E RACCOMANDAZIONI
IN MATERIA DI NORMATIVA ANTISISMICA

DELIBERAZIONE N. 4432

«Orientamenti interpretativi e raccomandazioni in materia di normativa antisismica».

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 2 febbraio 1974, n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il D.M. 3 marzo 1975 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il D.M. 3 giugno 1981 di aggiornamento delle suddette norme;

Vista la decisione di G.R.T. n. 381 dell'11.6.84 con la quale è stato approvato il «Programma di studi e ricerche per la valutazione della pericolosità sismica regionale e per la riduzione del livello di rischio sismico nella pianificazione territoriale»;

Visto il D.M. 19 giugno 1984 di integrale sostituzione dei precedenti decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981;

Visto il D.M. 29 gennaio 1985 di parziale modifica del D.M. 19 giugno 1981;

Considerato che questa Giunta, su proposta della commissione paritetica Regione Toscana - Gruppo nazionale per la Difesa dai Terremoti, ha costituito un apposito gruppo di lavoro, formato da funzionari regionali, professori universitari e rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti edili, con l'incarico di predisporre orientamenti interpretativi della normativa sopra richiamata per gli Uffici del Genio Civile;

Considerato che il gruppo di cui sopra ha terminato i propri lavori con la stesura di un documento contenente una parte relativa agli orientamenti interpretativi della normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche ed una parte di raccomandazioni;

Ricordato che la Commissione paritetica Regione Toscana - Gruppo nazionale per la difesa dai Terremoti si è espressa positivamente su tale documento;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito al documento stesso dal Dip.to Assetto del Territorio, sentiti gli Uffici del Genio Civile;

DELIBERA

- 1) di approvare il documento sopraindicato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di provvedere affinché gli Uffici del Genio Civile si attengano agli orientamenti ed alle raccomandazioni in esso contenute;
- 3) di inviare il documento stesso, per opportuna conoscenza, agli ordini professionali affinché ne curino la diffusione presso i propri iscritti.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: G. BARTOLINI

RACCOMANDAZIONI

Per «raccomandazioni», si intendono da un lato quei comportamenti derivati dalla conoscenza di prassi ormai consolidate e dall'altro interpretazioni della normativa esistente ritenute comunque utili al fine di fornire un contributo agli addetti ai lavori.

1. COEFFICIENTE DI STRUTTURA.

Riferimento al punto C.6.1.1. del D.M. 19.6.84

a) - Nel caso in cui la struttura dell'edificio comprenda sia elementi a telaio, sia elementi irrigidenti verticali (quali vani scale ed ascensori, pareti di taglio, controventamenti reticolati) ed il calcolo venga effettuato tenendo conto di tutti questi elementi e proporzionando ciascun di essi per la effettiva quota di sollecitazione ad esso competente, il coefficiente di struttura del sistema deve essere pari a 1,2 se agli elementi irrigidenti verticali risulta affidato più del 70% dell'intera azione; pari ad 1 in caso contrario.

b) - Nel caso in cui la struttura intelaiata comprenda elementi irrigidenti verticali di modesta importanza statica, l'azione sismica può essere integralmente affidata ai telai, purché l'entità e la localizzazione degli elementi irrigidenti non sia tale da alterare significativamente il quadro delle sollecitazioni nella struttura (ad esempio tale da non dar luogo ad eccentricità maggiori di quelle previste dal punto C.6.1.2.); in questo caso il coefficiente di struttura deve essere assunto pari ad 1.

c) - Nel caso in cui il calcolo non sia eseguito come prescritto ai punti precedenti a) e b), l'intera azione sismica deve essere affidata ai soli elementi irrigidenti verticali, assumendo il coefficiente di struttura pari ad 1,2.

d) - Nel caso in cui la struttura sia del tipo «pendolare» (cioè con nodi non resistenti a flessione) e pertanto l'azione sismica risulti affidata ai soli irrigidenti verticali, questi dovranno essere calcolati con coefficiente di struttura pari ad 1,2.

2. TAMPONAMENTI NELLE STRUTTURE INTELAIATE.

Riferimento ai punti C.6.1.1. e C.6.5. del D.M. 19-6-84

Oltre alla prescrizione di cui al punto C.6.5. del D.M. 19-6-84, si dovrà tener conto delle seguenti ulteriori precisazioni:

a) *Tamponamenti deformabili*

Ove i tamponamenti siano collegati alla struttura intelaiata a mezzo di elementi adeguatamente deformabili, ovvero ove i tamponamenti stessi possiedano adeguata deformabilità, il calcolo della struttura si condurrà senza tener conto dei tamponamenti stessi.

Ai punti che seguono ci si riferisce invece ai tamponamenti che non possiedano tali requisiti (deformabilità).

b) *Edifici con regolarità strutturale in pianta e in altezza e privi di irregolarità sistematica dei tamponamenti in pianta e in altezza (V. nota)*

In via semplificativa il calcolo dell'insieme strutturale potrà essere condotto senza tener conto della presenza dei tamponamenti, affidando tutte le azioni sismiche alla struttura intelaiata.

Se i tamponamenti hanno caratteristiche di notevole fragilità e limitata resistenza si dovranno prendere gli opportuni provvedimenti (ad es. cordoli orizzontali e verticali, o reti) per evitare che la crisi dei tamponamenti provochi danni alle persone.

Se invece i tamponamenti presentano elevate caratteristiche di resistenza, si dovrà tener conto degli effetti locali che possono essere provocati nelle strutture portanti verticali, per lo meno adottando un opportuno incremento di staffatura di queste.

c) *Edifici privi di regolarità strutturale e/o dotati di sistematica irregolarità dei tamponamenti in pianta e in altezza*

In via generale il calcolo dell'insieme strutturale andrà condotto tenendo conto della presenza dei tamponamenti, previa valutazione delle loro caratteristiche resistenziali e deformative.

Ovviamente sarà necessario adottare provvedimenti atti a rendere questi inamovibili ovvero, ove ciò non sia possibile, ad eseguire una ulteriore verifica in assenza di tali elementi non strutturali.

In alternativa ai calcoli di cui in precedenza (punti a), b) e presente punto) è ammesso il procedimento di calcolo semplificato di cui al paragrafo che segue.

Procedimento semplificato

In via semplificativa, il calcolo dell'insieme strutturale potrà essere condotto senza tener conto della presenza dei tamponamenti, affidando tutte le azioni

Oltre ai controlli previsti al 1° e 2° comma dell'art. 3 dell'allegato I, per l'accettazione della fornitura degli elementi pieni o semipieni costituenti la struttura portante, è necessario che il Direttore dei lavori effettui, nel corso della costruzione, almeno un prelievo, operando su 10 elementi con le modalità dell'Allegato I del D.M. 19.6.1984.

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

Per «orientamenti interpretativi», si intendono i chiarimenti e le integrazioni elaborate nello spirito della normativa statale esistente, finalizzate ad una maggiore omogeneità sia nei criteri di progettazione sia nell'attività di controllo da parte degli uffici del Genio Civile.

1. DENUNCIA LAVORI E DEPOSITO PROGETTO.

Riferimento art. 17 della Legge 2.2.74 n. 64.

La presentazione della denuncia dei lavori può essere omessa, e di conseguenza non vanno depositati gli elaborati progettuali, quando gli interventi:

- * siano di manutenzione ordinaria;
- * siano di manutenzione straordinaria, purché gli interventi non interessino le strutture portanti e non alterino in modo sensibile l'entità e la distribuzione dei carichi;
- * riguardino strutture a carattere precario di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo; per queste dovranno però essere rispettate le distanze previste dal D.M. 19.6.1984;
- * siano tali da non interessare la pubblica incolumità.

2. RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA.

Riferimento all'art. 17 della Legge n. 64 e ai punti A2 e B10 de D.M. 19.6.1984

La relazione geologica-geotecnica deve essere sempre compresa tra i documenti presentati. Essa potrà anche costituire un capitolo della più generale relazione sulle fondazioni, redatta dal progettista; questi potrà anche avvalersi, se del caso, di esperti del settore.

Sia la relazione sulle fondazioni che le informazioni geologiche potranno basarsi anche su dati noti e notizie di zona nota, purché riferite a tipologie edilizie e fondali analoghe; comunque la documentazione di riferimento dovrà essere esauriente e circostanziata, e in ogni caso riportata nella relazione di accompagnamento al progetto.